

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96  
ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it  
Cod. Fisc. 80089290011

## COMMISSIONE DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

### Verbale riunione del 18 febbraio 2015

Ordine del giorno:

- 1) Organizzazione Convegno
- 2) Regolamento incentivo
- 3) Aspid.To
- 4) Chiarimenti prestazioni occasionale agli iscritti
- 5) Varie ed eventuali

Presenti:, Spina (consigliere), Nivriera (coordinatore), Di Pietro, Formica, Morrone, Pennisi,.  
Giustificano l'assenza: Pallara

La riunione ha inizio alle ore 18.00

Autore	Intervento	Azione/note e scadenza
--------	------------	------------------------

#### Punto 1 Odg – Organizzazione Convegno

Commissione	La Commissione ritiene di poter organizzare il convegno solo ad avvenuta redazione del regolamento incentivo.	
-------------	---	--

#### Punto 2 Odg – Regolamento Incentivo

Nivriera	Viene rinviata la discussione in merito al regolamento a sedute successive.	Consultazione ulteriori regolamenti
----------	---	-------------------------------------

#### Punto 3 Odg – Aspid.To

Aspid.To	La Commissione prende atto che non sono ancora pervenute indicazioni dal Tesoriere in merito al resoconto contabile. Verranno fatti ulteriori tentativi e qualora non perverranno indicazioni in merito si valuteranno eventuali comunicazioni ufficiali da inviare allo stesso al fine di poter iniziare una nuova gestione contabile.	
----------	---	--

#### Punto 4 Odg – Chiarimenti prestazioni occasionali degli iscritti

Nivriera	<p>A seguito dei chiarimenti del CNI con d. 31/2015 del gennaio 2015, in relazione alla nota 448 “<i>Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali</i>” si rende necessario l'apertura di una discussione interna alla commissione .</p> <p>Come si evince dalla nota gli iscritti all'albo possono svolgere attività professionale occasionale senza limiti di tempo e superando la soglia di 5000,00 € per prestazioni sporadiche, in quanto tali limitazioni “<i>non valgono per le professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 61 del decreto legislativo 276/2003</i>”, e possono farlo senza essere in possesso della partita IVA.</p> <p>L'obiettivo principale è verificare che non vi siano conflitti di interesse tra l'attività di dipendente e quella relativa alla professione.</p> <p>Per considerare occasionale l'attività professionale devono sussistere i caratteri di saltuarietà, eccezionalità e non ripetitività.</p> <p>I caratteri di regolarità, sistematicità e ripetitività non è, come indicato nella risposta N.1 contenuta nelle note CNI d.31/2015, basata su principi oggettivi, ma di pendono dal fatto che il professionista metta</p>	
----------	---	--

Pennisi	<p>o meno in essere atti propedeutici all'ottenimento dell'incarico come potrebbe essere l'iscrizione ad un elenco fornitori di una P. A. oppure l'iscrizione all'albo dei CTU di un Tribunale o magari si mettano in azione specifici atteggiamenti da ricondurre il profitto a reddito d'impresa .</p> <p>A tal riguardo si citi ad esempio la sentenza di cassazione n. 15031 del 02/07/2014.</p> <p>Quest'ultima " <i>ha ricondotto a reddito d'impresa (quindi attività svolta con abitualità) un importo di poco superiore a € 3.000 poiché da elementi extracontabili, riscontrati durante una verifica, sono emersi tratti distintivi di un'attività d'impresa organizzata (preventivi per i clienti contenenti specifiche sui materiali, sui costi di trasporto e montaggio, sugli acconti ricevuti) "</i> . L'abitualità sussiste ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione quindi delle ipotesi di atti economici posti in essere in via meramente occasionale (risoluzione ministeriale 24 novembre 1988 n. 550326) .</p> <p>L'esercizio della professione occasionalmente è quindi consentito se legato esclusivamente all'utilizzo dell'intelletto e qualora il soggetto non sia inserito in un'attività organizzata ma svolga la professione utilizzando mezzi propri .</p>	
Di Pietro	<p>Per i dipendenti pubblici, sottoposti a norme più restrittive, l'art. 53 del D.lgs. 163/2001 disciplina l'incompatibilità tra pubblico impiego ed altri incarichi retribuiti specificando al comma 6 che gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.</p> <p>Tale regime di incompatibilità potrà essere derogato solo attraverso la richiesta di autorizzazione, ed il rilascio della stessa da parte dell'amministrazione dalla quale si dipendente.</p>	
Nivriera	<p>Un approfondimento meriterebbe se l'incarico fosse quello della Direzione Lavori da valutarsi caso per caso; essa viene effettuata una sola volta per quel singolo cliente e per un periodo di tempo limitato .</p>	
Di Pietro	<p>L'attività di Direttore dei Lavori prevede la presenza costante e giornaliera del soggetto all'interno del cantiere lavori con prerogative di coordinamento con le imprese e con i titolari della proprietà.</p>	
Nivriera	<p>Pur essendo vero quanto esposto dal collega Di Pietro, la sopracitata attività presenta i caratteri di sporadicità e viene effettuata una volta nella vita per quel cliente.</p> <p>Viene rimandata la discussione su tale punto a successivi aggiornamenti.</p>	

#### **Punto 5 Odg – Varie ed eventuali**

Commissione	<p>A fronte delle recenti sentenze dei Tribunali del lavoro (Tribunale di NICOSIA DEL 16.04.2013, Reggio Calabria del 1.10.13, Tribunale di Rieti del 09.05.2013, Tribunale di Napoli del 07.11.2013, Tribunale di Milano depositata il 9.4.2014, Tribunale di Lodi del 16/01/2015, ecc..) e non ultima sentenza n. 1147/14 della corte di appello di Torino (secondo grado di giudizio) sezione lavoro del 27.11,2014, viene richiesto al presidente dell'Ordine degli ingegneri di Torino di inviare una lettera di diffida all'INPS ed ad EQUITALIA volta ad inibire l'invio di avvisi di addebito o cartelle esattoriali, nei casi in cui è ricorrente la stessa prerogativa .</p> <p>Viene peraltro richiesto al presidente della Commissione di</p>	<p>Richiesta di disponibilità a professionisti in legge competenti in materia pensionistica al fine di organizzare una riunione con i membri della commissione per avere ulteriori delucidazioni in merito.</p>
-------------	---	---

	convenzionarsi con l'ordine degli avvocati per costituire un gruppo che possa, su mandato degli eventuali interessati, costituire un collegio di difesa al fine di mantenere una linea univoca.	
--	---	--

La prossima riunione è fissata per mercoledì 18 marzo 2015 alle 18,00.

La riunione ha termine alle ore 19,30.

---

Segretario verbalizzante  
Toni Pennisi

Coordinatore  
Michele Nivriera